Forum 2019 TuttoLavoro

Wolters Kluwer

CON LA PARTECIPAZIONE DI

Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

Il riassetto dell'Apprendistato dopo la circolare Inps n. 108/2018

Relatore: dott. Massimo Brisciani

1. APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ o DI RICOLLOCAZIONE

È possibile instaurare rapporti di apprendistato professionalizzante con lavoratori che hanno titolo a fruire di un trattamento di disoccupazione, in **deroga all'ordinario limite di età di 30 anni non compiuti** (Art. 47, c. 4, D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81)

Sono interessati i soggetti beneficiari di:

- NASpI
- Dis-Coll

1. APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ o DI RICOLLOCAZIONE

LA POSIZIONE DELL'INPS: 2017

«… l'assunzione agevolata in discorso si riferisce a lavoratori destinatari di un trattamento di disoccupazione, quindi anche ai soggetti che, ***avendo inoltrato istanza*** *per il riconoscimento del trattamento medesimo,* ***abbiano titolo alla prestazione*** ***ancorché non l'abbiano ancora percepita****».*

(INPS, Circolare n. 2243 del 31 maggio 2017)

1. APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETÀ o DI RICOLLOCAZIONE

LA POSIZIONE DELL'INPS: 2018

Possono essere assunti in apprendistato di ricollocazione soltanto se abbiano già ricevuto la comunicazione di accoglimento della domanda del trattamento, e dunque dalla data successiva alla decorrenza della prestazione.

Il contratto di apprendistato professionalizzante ex art. 47, c. 4, D.lgs. 81/15, dovrà, pertanto, «*ritenersi validamente stipulato solo a* ***seguito dell'accoglimento della domanda*** *del lavoratore ed a far data* ***dalla decorrenza della prestazione riconosciuta*** *al lavoratore, risultando altrimenti mancante uno dei requisiti costitutivi della fattispecie contrattuale*»

(INPS, Circolare n. 108 del 14 novembre 2018)

2. REQUISITI DEI LAVORATORI

Per avere diritto alla **NASpI** e poter essere assunti in apprendistato «professionalizzante», i lavoratori devono:

- essere in stato di **disoccupazione**, ossia aver perso il lavoro per cause indipendenti dalla propria volontà;
- aver maturato **tredici settimane di contribuzione**, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione
- poter vantare **trenta giorni di effettivo lavoro**, nei dodici mesi precedenti l'inizio della disoccupazione

3. REQUISITI DEI COLLABORATORI

Dal 1° luglio 2017, il trattamento di **Dis-Coll** spetta ai collaboratori che soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano in stato di **disoccupazione** al momento della domanda di prestazione
- possano fare valere almeno **tre mesi di contribuzione** nel periodo tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro e l'evento stesso

4. CHIARIMENTI INPS

Regime di contribuzione

- Anche a questa tipologia di apprendistato professionalizzante si applica il regime di **contribuzione ridotta** tipico dell'apprendistato ordinario, per tutto il periodo di formazione
- È esclusa l'estensione di un'ulteriore annualità dei benefici contributivi previsti ordinariamente in caso di stabilizzazione del rapporto al termine del periodo di formazione

Trattamento economico normativo

Si applica la disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante, che consente il **sotto-inquadramento** del lavoratore **fino a due livelli** o stabilire la retribuzione **in misura percentuale o proporzionata all'anzianità di servizio**

(INPS, Circolare n. 2243 del 31 maggio 2017 e Circolare 108 del 14 novembre 2018)

4. CHIARIMENTI INPS

Per i beneficiari di un trattamento disoccupazione:

- Aliquota contributiva a carico del datore di lavoro del **10%**
- Per i datori di lavoro fino a 9 dipendenti, l'aliquota è pari a:
  - **1,5%** nel 1° anno di contratto
  - **3,0%** nel 2° anno di contratto
  - **10%** negli anni successivi
- Si applica la contribuzione di finanziamento NASPI e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (**1,61%**)
- Aliquota a carico dell'apprendista del **5,84%**

(INPS, Circolare n. 2243 del 31 maggio 2017 e Circolare 108 del 14 novembre 2018)

4. CHIARIMENTI INPS

APPRENDISTATO PER BENEFICIARI DI TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE: (ALIQUOTE)						
Anno	**Fino a 9 dipendenti**			**Da 10 dipendenti**		
	Datore	*Apprendista*	***Totale***	*Datore*	*Apprendista*	***Totale***
1°	3,11%	5,84%	**8,95%**	11,61%	5,84%	**17,45%**
2°	4,61%	5,84%	**10,45%**	11,61%	5,84%	**17,45%**
3°	11,61%	5,84%	**17,45%**	11,61%	5,84%	**17,45%**

(INPS, Circolare n. 2243 del 31 maggio 2017 e Circolare 108 del 14 novembre 2018)

CON LA PARTECIPAZIONE DI
Dottrina Per il Lavoro
dplmodena.it

5. CONFRONTO TRA I DUE ISTITUTI

	APPRENDISTATO *under30*	APPRENDISTATO RICOLLOCAZIONE
DURATA MASSIMA	**3 anni (5 anni artigianato)** il termine riguarda esclusivamente il periodo formativo	
TIPOLOGIA RAPPORTO	Il contratto si costituisce sin dall'inizio a **tempo indeterminato**	
LICENZIAMENTO *AD NUTUM*	È possibile il licenziamento **senza motivazione** al termine del periodo formativo	**NON** è ammesso il licenziamento **senza motivazione** al termine del periodo formativo

6. REGIME GIURIDICO

I lavoratori assunti con apprendistato di ricollocazione sono soggetti al regime di tutela contro i licenziamenti illegittimi, disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (c.d. "*tutele crescenti*")

Nel corso del rapporto di lavoro in apprendistato di ricollocazione, sia nel periodo di formazione che successivamente, la possibilità per il datore di licenziare il lavoratore è subordinata alla sussistenza di un **motivo oggettivo o soggettivo, o giusta causa**, come per la generalità dei rapporti di lavoro

7. LAVORATORI CHE HANNO AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO IN QUALIFICA

Con l'apprendistato di ricollocazione il datore di lavoro può assumere anche soggetti con cui siano precedentemente intercorsi rapporti di lavoro a termine o somministrazione a termine in qualifica, a condizione che essi abbiano la possibilità di acquisire nuove competenze mediante apprendistato

Il Ministero del Lavoro, in via interpretativa, in caso di precedenti esperienze lavorative a termine, ha indicato la soglia temporale cumulativa pari alla metà della durata dell'apprendistato

(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 8/2007)

7. LAVORATORI CHE HANNO AVUTO PRECEDENTI RAPPORTI DI LAVORO IN QUALIFICA

Esempio:

Un lavoratore ha maturato complessivi n. 11 mesi di lavoro con la medesima qualifica cui tende l'apprendistato:

- può essere ugualmente assunto come apprendista
- la precedente esperienza a termine (eventualmente anche per effetto di più contratti) non supera complessivamente i 18 mesi, cioè la metà della durata dell'apprendistato stabilita dal CCNL

8. VANTAGGI DELL'APPRENDISTATO DI RICOLLOCAZIONE

Normativi:
Esclusione dal computo dei limiti numerici per l'applicazione di particolari istituti

Retributivi:
Possibilità di sotto-inquadramento o retribuzione in misura percentuale o proporzionale a quella della qualifica da acquisire

Contributivi:
Oneri sociali contenuti per tutta la durata

Fiscali:
Integrale deducibilità del costo ai fini IRAP

9. APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO: I CHIARIMENTI INPS

Benefici in caso di assunzione in apprendistato di primo livello:

- esclusione dal versamento del contributo aziendale di recesso;
- sgravio totale dei contributi di finanziamento della disoccupazione (1,31%) e dei fondi interprofessionali per la formazione continua (0,30%);
- **riduzione al 5% dell'aliquota contributiva rispetto a quella generale dell'apprendistato del 10% (per le aziende che occupano fino a 9 dipendenti, la riduzione al 5% spetta dal terzo anno e per i primi due anni di apprendistato resta ferma l'aliquota inferiore)**

È esclusa l'estensione di un'ulteriore annualità dei benefici contributivi previsti ordinariamente in caso di stabilizzazione del rapporto al termine del periodo di formazione

INPS, Circolare 108 del 14 novembre 2018